N. 8 _ 6.09.2013

Special Assist

Fiscal Assist 2013

Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.
La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

EUROCONFERENCE®

In esclusiva per

TeamSystem®

SPECIALE DECRETO "LAVORO"
DECRETO-LEGGE N.76 DEL 28/06/13 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 99 DEL 9/08/13 RECANTE PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI
(G.U. SERIE GENERALE N.196 DEL 22/08/13)
IN VIGORE: 23/08/13

*** LE MODIFICHE APPORTATE SONO INDICATE IN CARATTERE *CORSIVO***

Cambia il tempo per compensare il credito d'imposta per assunzioni al Sud **Il credito d'imposta per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno di cui all'art.2 del D.L. n.70/11 potrà essere compensato in dichiarazione entro il 15/05/15. In precedenza l'utilizzo poteva avvenire entro 2 anni dalla relativa assunzione.**	***Art.2, co.9*** ***Le disposizioni confermate***

Il credito d'imposta spetta ai datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia, entro il 28/04/14.

L'agevolazione, per ogni lavoratore assunto in aggiunta rispetto al numero di lavoratori dipendenti, è prevista in misura diversa a seconda della tipologia di lavoratori:

- lavoratori "svantaggiati", ossia quelli privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore/professionale, ovvero che abbiano superato 50 anni, ovvero che vivano soli con una/più persone a carico, ovvero occupati in professioni/settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, ovvero membri di una minoranza nazionale: il credito è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione;
- lavoratori "molto svantaggiati", ossia privi di lavoro da almeno 24 mesi: il credito è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione.

Si ricorda che il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso;
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Tale ultimo rapporto è fissato dall'art.61 del Tuir al fine di stabilire la percentuale di deducibilità degli interessi per i soggetti Irpef titolari di reddito d'impresa; è previsto, inoltre, dall'art.109, co.5, per i soggetti Ires al fine di stabilire la percentuale di deducibilità delle spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili/non computabili nel reddito.

Gli associati in partecipazione nelle imprese a scopo mutualistico ***Le disposizioni di cui all'art.2549, comma 2, c.c. – in base alle quali qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associanti - non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico:*** ➡ ***agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare, il cui contratto sia certificato ex art.76 del d.lgs. n.276/2003;*** ➡ ***in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.***	***Art.7, co.5*** ***Le novità in sede di conversione***

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Responsabilità solidale nell'appalto estesa anche ai compensi del lavoratore autonomo **Il committente di un appalto di opere o di servizi (se imprenditore o datore di lavoro), entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto, è responsabile, solidalmente con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per il pagamento dei compensi e dei contributi di natura previdenziale e assicurativa (dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto) anche per i lavoratori con contratto di lavoro autonomo.**	***Art.9, co.1*** ***Le disposizioni confermate***
Piccole S.r.l. solo semplificate **Eliminato sia il limite dei 35 anni di età per la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata, sia l'obbligo di scegliere gli amministratori fra i soci.** **Non possono essere più costituite società a responsabilità limitata a capitale ridotto di cui all'art.44 del D.L. n.83/12; quelle esistenti al 28/06/13, iscritte nel registro delle imprese sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.** ***Per quanto riguarda l'atto costitutivo delle S.r.l.s. è stato espressamente confermato che le clausole del modello standard tipizzato dal decreto n.138 del 23 giugno 2012 del Ministero della giustizia sono inderogabili.***	***Art.9, co.13, 14 e 15*** ***Modificato***
I versamenti obbligatori nelle S.r.l. ***Deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo e non più in banca il 25% dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo (o l'intero importo nel caso di costituzione con atto unilaterale), previsto alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.***	***Art.9, co.15 bis*** ***Le novità in sede di conversione***
Il capitale sociale delle S.r.l. ***L'ammontare del capitale della S.r.l. può essere determinato in misura inferiore a 10.000 euro, ma non meno di 1 euro. In tal caso i conferimenti devono essere:*** ➡ ***in denaro;*** ➡ ***versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.*** ***La quota di utili da destinarsi a riserva legale deve essere almeno pari a 1/5 degli utili netti risultanti dal bilancio, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di 10.000 euro.*** ***Tale riserva può essere utilizzata solo per:*** ➡ ***imputazione a capitale;*** ➡ ***copertura di perdite.*** ***Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la riserva è diminuita il reintegro deve avvenire con le stesse modalità di costituzione.***	***Art.9, co.15-ter*** ***Le novità in sede di conversione***
***Start up* innovative** **Ampliati i requisiti per l'accesso alla normativa delle *start up* innovative.**	***Art.9, co.16*** ***Le disposizioni confermate***

Queste le migliorazioni introdotte:

- è stata abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligo da parte di soci persone fisiche di detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria per 24 mesi dalla costituzione;
- è stata ridotta dal 20 al 15% (del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione) la percentuale minima delle spese in ricerca e sviluppo richiesta alla società per essere qualificabile come *start-up*;

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

➡ è stato esteso l'accesso al regime agevolato alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale; ➡ è stato esteso l'accesso al regime agevolato alle società titolari dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.	
Aumento dell'Iva rimandato a ottobre **Rinviato dall'1/07/13 all'1/10/13, l'aumento dell'aliquota Iva dal 21 al 22% già stabilito dall'art.40, co.1-*ter* D.L. n.98/11.**	***Art.11, co.1*** ***Le disposizioni confermate***
Contributi e indennizzi per il terremoto non concorrono al reddito imponibile **È stata soppressa la norma (art.12-*bis* del D.L. 6/06/12, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1/08/12, n.122) concernente gli spetti fiscali degli indennizzi e dei risarcimenti da eventi sismici e, per miglior sistematicità, riformulata prevedendo che contributi, indennizzi e risarcimenti conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, qualsiasi natura abbiano e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, Ires e Irap per i soggetti che hanno sede o unità locali nei territorio dei comuni interessati dal sisma che abbiano subito danni (verificati con perizia giurata).**	***Art.11, co.7 e 8*** ***Le disposizioni sostanzialmente confermate***
Aumentano le addizionali nelle Regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome **Dal 2014 l'aliquota base dell'addizionale all'Irpef delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilita nella misura dell'1,23%, può essere maggiorata fino ad un massimo di 1 punto percentuale.**	***Art.11, co.12*** ***Le disposizioni confermate***
Incremento delle addizionali nella Regione Campania **Dal 2014 in Campania, rispetto al livello delle aliquote vigenti, l'aliquota dell'Irap è incrementata nella misura di 0,15 punti percentuali e l'addizionale all'Irpef è incrementata di 0,30 punti percentuali.**	***Art.11, co.15*** ***Le disposizioni confermate***
Gli acconti Irpef e Ires **Nuove percentuali per il calcolo dell'acconto:** **Irpef** - dal periodo d'imposta in corso al 31/12/13, la misura dell'acconto dell'Irpef è del 100%. Per il 2013, la nuova percentuale si applica esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta, per la quale il versamento sarà commisurato alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. **Ires** – per il solo periodo d'imposta in corso al 31/12/13 l'acconto Ires passa dal 100 al 101%. L'aumento ha effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, per la quale il versamento sarà uguale alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto**.**	***Art.11, co.18 19, e 20*** ***Le disposizioni confermate***
L'acconto sulle ritenute effettuate dalle banche **L'acconto delle ritenute alla fonte operate su interessi e redditi di capitale maturati nel periodo d'imposta da parte di aziende ed istituti di credito è del 110%. Per il periodo di imposta in corso al 31/12/13, la disposizione ha effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto; quest'ultima è commisurata alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza. La norma riguarda il periodo di imposta in corso al 31/12/13 e quello successivo (2013 e 2014 per i "solari").**	***Art.11, co.21*** ***Le disposizioni confermate***

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Tassate anche le sigarette elettroniche **Dall'1/01/14 si applicherà l'imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico su:** ➡ **prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati;** ➡ **dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.**	***Art.11, co.22 Le disposizioni confermate***

Per la commercializzazione di tali prodotti è prevista un'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che sarà rilasciata sulla base del possesso degli stessi requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.

Le disposizioni attuative relative al contenuto e alle modalità di presentazione dell'istanza per ottenere l'autorizzazione, alle procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti, alla tenuta dei registri e documenti contabili, alla liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, alla comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31/10/13. Nelle more della predisposizione di un compiuto quadro normativo che disciplini la produzione e il commercio di tali prodotti, la vendita è consentita, altresì, per il tramite delle rivendite.

EUROCONFERENCE In esclusiva per TeamSystem
La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata